

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



ORDINANZA SINDACALE

n. 22/2025 del 11/11/2025

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE - STAGIONE: 2025-2026

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni, approvato con R.D. n. 3298 del 20/12/1928;

ACCERTATO che l'Art. 13 del succitato R.D. 3298/1928, stabilisce che i privati cittadini possano presentare domanda di autorizzazione alla macellazione domiciliare di suini all'Autorità Comunale, la quale emana apposito provvedimento unico autorizzativo che consenta la macellazione dei suini a domicilio per l'esclusivo consumo familiare;

RITENUTO che, con l'abrogazione del Regio Decreto di cui sopra, l'autorizzazione dell'Autorità comunale è sostituita dalla "comunicazione" alla Asl territorialmente competente da parte del privato della data e luogo della macellazione. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 27/2021 è fatto divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione a domicilio per uso privato; lo stesso articolo impone il rispetto del benessere animale ed il divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento per gli animali di qualsiasi specie., pertanto tutti i detentori che intendono macellare a livello domestico animali della specie suina, bovina, ovi-caprina devono inviare apposita domanda al servizio Tutela e igiene A.O.A. di ASL Roma 5 con allegata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";

VISTO

- Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002;

- Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- Decreto legislativo 26/10/2010, n.200 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini”;
- Regolamento UE n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Nota Ministero della Salute DGSAF prot. n. 150 del 04/01/2019 “Applicazione Decisione 2018/1669/CE e macellazioni domiciliari di suini per autoconsumo”;
- Nota Ministero della Salute DGSAF prot. n. 27957 del 09/11/2018 “Anagrafe suina – abrogazione della deroga all'obbligo di registrazione in BDN delle aziende che detengono un solo suino destinato all'uso o al consumo personale – chiarimenti”;
- Nota Ministero della Salute n. 23162 del 04/09/2019 “ANAGRAFE SUINA - registrazioni in BDN e aumentato rischio di introduzione della PSA”;
- Nota Ministero della Salute n. 39812-P del 11/11/2020 “Procedure per la macellazione a domicilio del privato ai fini dell'autoconsumo ai sensi dell'art.13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298”;
- Decreto Legislativo 02/02/2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
- Linee guida sull'applicazione del regolamento (ce) n. 1099/2009: cap. 8 DEROGHE

VISTA la nota del Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale” della ASL Roma 5 acquisita al protocollo dell'ente con n. 43235/2025 Dott. Carlo Tiberi;

RITENUTO di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare dei suini per uso familiare;

ORDINA

- **Di comunicare, con congruo anticipo, la data di macellazione, da presentare presso i Servizi Veterinari competenti per territorio, anche via mail o nelle sedi comunali di residenza.**
- **Che la macellazione a domicilio dei suini per consumo domestico privato è consentita ai soli soggetti che, ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010, siano registrati in BDN come “allevamento da ingrasso o da riproduzione” o “allevamento familiare” e abbiano allevato l'animale almeno nei 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.**
- **Che soggetti privati che intendono acquistare l'animale vivo per autoconsumo devono rivolgersi per l'acquisto ad un allevamento da ingrasso o da riproduzione e, per la macellazione, ad un macello riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04.**
- **In relazione alle attuali indicazioni regionali, si può effettuare la macellazione per consumo domestico privato, a domicilio o presso un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004, fino ad un numero massimo di n. 4 (quattro/annuo) suini per nucleo familiare.**

La macellazione a domicilio è consentita presso:

- un allevamento con orientamento produttivo “familiare” che può detenere fino ad un

massimo di n. 4 (quattro) capi destinabili all'autoconsumo che non possono essere commercializzati, né movimentati verso altri allevamenti, né tanto meno ceduti a privati per la macellazione domiciliare per consumo domestico privato. In questo caso bisogna sempre procedere all'effettuazione dell'esame trichinoscopico;

- un allevamento con orientamento produttivo "produzione da ingrasso". Nel caso in cui l'allevamento non fosse accreditato per la Trichinella occorre procedere all'effettuazione dell'esame trichinoscopico;
- un allevamento con orientamento produttivo "da riproduzione". Nel caso in cui l'allevamento non fosse accreditato per la Trichinella occorre procedere all'effettuazione dell'esame trichinoscopico;

e alle seguenti condizioni:

- previa comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio (con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo) del luogo e della data della macellazione utilizzando idonea modulistica all'uopo predisposta ed allegata;
- le aziende, anche quelle che allevano un solo suino al fine della macellazione per consumo domestico privato, devono sempre essere registrate in BDN (come previsto dalla nota DGSAF prot. n. 23162 del 04/09/2019 emanata con l'intento di controllare l'eventuale introduzione in Italia della PSA);
- la macellazione per autoconsumo in azienda va sempre inserita in BDN da parte dell'allevatore o suo delegato, passando dalla sezione "Registro di stalla - morte/macellazione in azienda – inserimento – causale – macellazione per autoconsumo", possibilmente prima dell'esito dell'esame trichinoscopico e comunque non oltre 7 giorni dalla macellazione;
- è vietata la commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per consumo domestico privato (ad esempio gli agriturismi non possono commercializzare, cedere o somministrare ai clienti i prodotti che derivano da questo tipo di macellazione).

- **I privati cittadini interessati alla macellazione a domicilio dei suini, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva devono far pervenire formale domanda direttamente ai servizi veterinari della ASL ROMA 5, 7 giorni prima della macellazione stessa.**
- **La macellazione deve essere eseguita da personale esperto, deve avvenire nelle ore diurne, con l'impiego di pistola a proiettile captivo, al fine di assicurare il rispetto delle norme di stordimento in vigore;**
- **Gli strumenti e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;**
- **Tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi**
- **Per ogni suino macellato è necessario l'esame trichinoscopico con consegna del frammento di muscolo diaframmatico presso gli uffici del servizio veterinario (Via Vulcano 1 E Monterotondo)**
- **In attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico, le carni potranno essere lavorate ma non consumate se non adeguatamente cotte; il servizio veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole.**
- **Al momento della visita ispettiva gli interessati dovranno esibire: Autodichiarazione sulla provenienza degli animali, Attestazione di avvenuto versamento della somma dovuta;**

- **PER OGNI SUINO MACELLATO 15,00 euro per la visita ispettiva per il primo suino e 5,00 euro per i successivi fino ad un massimo di quattro (4) oltre importo da versare per esame trichinoscopico e/o visita ispettiva esclusivamente su:**
- **c/c postale n. 82501008 intestato a Az. ASL ROMA 5 Servizio Tesoreria**
- **Bonifico Postale Codice IBAN: IT45A0760103200000082501008**
- **Bonifico Bancario su c/c intestato ad ASL ROMA 5 IBAN: IT13K0200839452000006570071**
- **CAUSALE: ESAME TRICHINOSCOPICO, VISITA ISPETTIVA SUINO MACELLATO USO DOMESTICO**

Tabella Riassuntiva

N° SUINI MACELLATI	TARIFFA ESAME TRICHINOSCOPICO SENZA VISITA ISPETTIVA A DOMICILIO	TARIFFA VISITA ISPETTIVA A DOMICILIO (SU RICHIESTA)	TARIFFA TOTALE ESAME TRICH. + VISITA ISPETTIVA A DOMICILIO
1	8	15	23
2	16 (8+8)	20 (15+5)	36
3	24 (8+8+8)	25 (15+5+5)	49
4	32 (8+8+8+8)	30 (15+5+5+5)	62

- **che, qualora siano evidenti segni di sospetta malattia dell'animale, se ne differisca la macellazione e si richieda visita sanitaria;**
- **che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale, a seguito di esito favorevole della visita ispettiva, il sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati; le carni potranno essere lavorate ma non dovranno essere consumate, se non adeguatamente cotte, prima della comunicazione dell'esito dell'esame trichinoscopico;**
- **che le operazioni di stordimento e di macellazione siano condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori, sofferenze evitabili ed effettuate da persone in possesso della preparazione necessaria a svolgere tale attività in modo umanitario ed efficace;**
- **che sia vietata la commercializzazione delle carni degli animali macellati per uso privato;**
- **che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni, siano preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;**
- **che l'attestazione di avvenuta visita sanitaria risulti da dichiarazione rilasciata dal Veterinario;**
- **che vengano rispettate le norme relative allo smaltimento dei reflui (evitando la contaminazione di fossi e corsi d'acqua) e dei rifiuti di origine animale, assimilabili, in questo caso ai rifiuti solidi urbani;**

- **che durante le operazioni di macellazione, non si arrechi disturbo alle abitazioni vicine;**
- **che si utilizzi solo acqua con caratteristiche di potabilità;**

AUTORIZZA

esclusivamente nel periodo compreso dal 15/10/2025 fino al 15/03/2026 la macellazione, presso il domicilio dei richiedenti, di animali della specie suina per esclusivo consumo del proprio nucleo familiare, con i seguenti limiti e modalità:

è vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
è vietata la macellazione durante le ore notturne e nei centri urbani;
è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati;

VIETA

Di:

- a) percuotere o dare calci agli animali;
- b) comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze evitabili;
- c) sollevare o trascinare gli animali per la testa, il vello, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze;
- d) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
 - torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto.
 - Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.
 - Lo stordimento deve essere seguito il più rapidamente possibile dalla recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono, che deve avvenire in modo rapido e completo, possibilmente sull'animale sospeso.
 - L'ulteriore preparazione o scuoiatura è eseguita soltanto dopo aver verificato l'assenza di segni di vita nell'animale.

AVVERTE

Che, in caso d'inadempienza, i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di legge.

DISPONE

Di dare diffusione alla presente Ordinanza mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;

- l'inserimento nel sito web del Comune corredata di allegati forniti dalla ASL competente;
- la trasmissione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL ROMA 5 – Via Acquaregna I/15 - 00019 Tivoli, per quanto di competenza.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale il quale provvederà a verificarne l'applicazione.

Che il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL ROMA 5 è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza, dall'entrata in vigore, ha validità fino al 15/03/2026

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Fonte Nuova, 11/11/2025

11/11/2025

Il Sindaco
Umberto Falcioni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)